

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno V

Mogadiscio, 1° ottobre 1954

N. 10

Supplementi pubblicati durante il mese di settembre 1954:

Supplemento n. 1 al n. 9 in data 27 settembre 1954 contenente:

ORDINANZA n. 16 rep. del 27 settembre 1954: *Ricorso all'autorità giudiziaria in materia di contribuzione sul reddito* 421

Supplemento n. 2 al n. 9 in data 30 settembre 1954 contenente:

DECRETO n. 92 rep. del 18 giugno 1954: *Istituzione, ordinamento e programmi di insegnamento della Scuola Media Inferiore della Somalia* 423

DECRETO n. 93 rep. del 18 giugno 1954: *Istituzione, ordinamento e programmi di insegnamento della Scuola Media Superiore della Somalia* 443

DECRETO n. 94 rep. del 18 giugno 1954: *Ordinamento e programmi di insegnamento dell'Istituto Magistrale della Somalia* 473

DECRETO n. 95 rep. dell'8 luglio 1954: *Ordinamento e programmi di insegnamento del Collegio Professionale Agrario della Somalia* 499

DECRETO n. 96 rep. dell'8 luglio 1954: *Ordinamento e programmi di insegnamento della Scuola Professionale Marittima e di Pesca* 517

DECRETO n. 97 rep. dell'8 luglio 1954: *Istituzione, ordinamento e programmi di insegnamento della Scuola di Avviamento Professionale a tipo Industriale* 547

DECRETO n. 98 rep. dell'8 luglio 1954: *Ordinamento e programmi di insegnamento della Scuola di Discipline Islamiche* 571

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

ORDINANZE:

- ORDINANZA n. 17 rep. del 6 settembre 1954: *Bandiera della Somalia* 583
- ORDINANZA n. 18 rep. del 10 settembre 1954: *Istituzione dell'« Istituto Superiore di discipline giuridiche, economiche e sociali »* 584
- ORDINANZA n. 19 rep. dell'11 settembre 1954: *Facoltà al Capo dell'Amministrazione Municipale di adottare provvedimenti di urgenza* 585
- ORDINANZA n. 20 rep. dell'11 settembre 1954: *Contravvenzioni ai regolamenti municipali* 586

DECRETI

- DECRETO n. 99 rep. del 7 gennaio 1954: *Concessione di area di terreno a scopo edilizio al sig. Isiao Mahadalle Mohamed* 588
- DECRETO n. 100 rep. del 20 giugno 1954: *Incarico al dr. Lenzi Guido, Giudice Regionale del Benadir, delle funzioni di Giudice Regionale dello Hiran* 590
- DECRETO n. 101 rep. dell'8 luglio 1954: *Nomina del sig. Ali Abdalla Damin a consegnatario principale del materiale mobile delle Scuole e Collegi* 591
- DECRETO n. 102 rep. del 10 luglio 1954. *Concessione di area di terreno a scopo edilizio al sig. Salim Auod Salim* 591
- DECRETO n. 103 rep. del 22 luglio 1954: *Riconoscimento al dr. Falcone Antonino della libera disponibilità di area di terreno in Merca* 592
- DECRETO n. 104 rep. del 5 agosto 1954: *Modifica al bando di concorso per maestri coadiutori indetto con decreto n. 18 del 1° marzo 1954* 593
- DECRETO n. 105 rep. del 5 agosto 1954: *Riconoscimento al sig. Ahmed Hagi Ali Muragi della libera disponibilità di area di terreno* 594
- DECRETO n. 106 rep. del 19 agosto 1954: *Nomina del maestro Porciello Ugo a Direttore del Collegio-Convitto « Baïdoa »* 595
- DECRETO n. 107 rep. del 20 agosto 1954: *Variazione al Bilancio di previsione 1° luglio 1953 — 31 dicembre 1954* 096
- DECRETO n. 108 rep. del 20 agosto 1954: *Conferimento volontario all'ammasso dei cereali provenienti dal raccolto di « Gu » 1954* 598
- DECRETO n. 109 rep. del 25 agosto 1954: *Nomina a Consigliere Territoriale del sig. Ahmed Raghe Abdi* 599

- DECRETO n. 110 rep. del 25 agosto 1954: *Modifiche al decreto 21 ottobre 1953, n. 142, che attribuisce alla Direzione AA. Finanziari la materia di competenza dell'Ufficio Valute e Commercio Estero* 599
- DECRETO n. 111 rep. del 26 agosto 1954: *Norme regolamentari transitorie per la compilazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1952-53* 600
- DECRETO n. 112 rep. del 27 agosto 1954: *Sostituzione del Rappresentante del Pubblico Ministero dr. Walter Marciante col dr. Carlo Prisco, Vice Giudice della Somalia* 602
- DECRETO n. 113 rep. del 9 settembre 1954: *Nomina del sig. Rimini Amedeo a Segretario della Commissione di prima istanza per le controversie in materia di tasse sugli affari* 602
- DECRETO n. 114 rep. del 9 settembre 1954: *Devoluzione del contributo di esazione detratto dalle addizionali pro Municipi e pro Ente Fiera della Somalia* 603
- DECRETO n. 115 rep. dell'11 settembre 1954: *Riconoscimento a favore della S. A. F.lli Mortara della concessione edilizia e della libera disponibilità di area di terreno demaniale* 604
- DECRETO n. 116 rep. dell'11 settembre 1954: *Concessione di area di terreno a scopo edilizio al sig. Scek Nur Hussein Hagi Hassan* 605
- DECRETO n. 117 rep. del 13 settembre 1954: *Riconoscimento alla S.p.a. «Pescherie Alula G. Caramelli» in liquidazione di libera disponibilità di area di terreno in Alula* 607
- DECRETO n. 118 rep. del 13 settembre 1954: *Concessione di area di terreno a scopo edilizio a favore di Hagi Mahmud Farah Hussein* 608
- DECRETO n. 119 rep. del 16 settembre 1954: *Istituzione di un Collegio-Convitto in Baidoa* 609
- DECRETO n. 120 rep. del 21 settembre 1954: *Nomina del sig. Lindo Volpi a membro della Commissione per lo studio delle tariffe dei dazi doganali in sostituzione del dr. Francesco Monti* 611

DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO:

- Certificato n. 703481: *Deposito marchio d'impresa — Società «Portable Industries INC»* 612

DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO:

- Autorizzazione a svolgere attività economiche: *al sig. Mohamed Mahiub* 612
- Autorizzazione a svolgere attività economiche: *al sig. Hagi Mahò Hagi Awes Osman* 613
- Autorizzazione a svolgere attività economiche: *alla Ditta F.lli*

- Autorizzazione a svolgere attività economiche: *al sig. Scerif Ma-*
chi bin Said 613
- Autorizzazione a svolgere attività economiche: *al sig. Degli Eredi*
Franco 614

PARTE SECONDA

- S. A. Ali Abdalla Murgian & C. in liquidazione: *Convocazione As-*
semblea Straordinaria 615
- Aerosomala S.p.a.: *Convocazione Assemblea straordinaria* 615
- Soc. « Coop. Agricola Marerei »: *Estratto atto costitutivo* 616
- Soc. « Coop. Agricola Rahaile Omar Gudle »: *Estratto atto costi-*
tutivo 616
- Soc. Coop. Agricola « Uniti Migliore »: *Estratto atto costitutivo* 616
- Cioffi Montanari & C. Soc.a.r.l.: *Estratto atto costitutivo* 617
- Soc. An. Coop. Coltivatori Afgoi (A.C.C.A.): *Estratto verbale As-*
semblea 617
- Soc. An. Coop. Autotrasportatori Italo-Somali - S.A.C.A.I.S.:
Estratto verbale Assemblea 617
- Impresa Costruzioni Ing. G. Ferrara in liquidazione: *Estratto*
verbale Assemblea 618
- L.I.P.A.S. - Soc.p.a. Lavorazione industriale prodotti agricoli So-
malia: *Estratto verbale Assemblea* 618
- Ufficio Giudice della Somalia: *Estratto sentenza dichiarativa fal-*
limento Traversi Francesco 618
- Ufficio Giudice della Somalia: *Ammortamento polizza di carico —*
Ditta Changalal Shamji Virani 619
- Ufficio Giudice della Somalia: *Avviso istanza vendita immobiliare*
in danno Hagi Mohamed Scekei Abikarò 619
- Ufficio Giudice della Somalia: *Estratto decreto chiusura fallimen-*
to Vaccari Giuseppe 620
- Ufficio Giudice della Somalia: *Avviso vendita di immobile di pro-*
prietà De Vita Ugolina 620
- Ufficio Giudice della Somalia: *Avviso decreto chiusura fallimento*
Pompetti Giovanni 621
- Ufficio Giudice Regionale del Benadir: *Avviso eredità giacente*
Armuzzi Dino 621
- Ufficio Giudice Regionale del Benadir: *Avviso chiusura curatela*
Del Rio Galileo 621
- S.A.C.A. - Soc. Anonima Concessionari Agricoli: *Avviso convoca-*
zione Assemblea 622
- Direzione Affari Finanziari: *N. 2 Avvisi ad opponendum* 622



PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 17 rep.

**AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE**

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

CONSIDERATO che la popolazione somala con unanime consenso ha chiesto la istituzione di una propria bandiera nazionale;

CONSIDERATO che il Consiglio Territoriale, nella seduta del 1° luglio 1954, ad unanimità di voti ed a nome della intera popolazione somala, ha proposto l'adozione di una bandiera consistente in un drappo di forma rettangolare di colore azzurro, recante al centro una stella bianca a cinque punte;

PRESO ATTO anche a nome del Governo della Repubblica Italiana, della unanime manifestazione che rispecchia l'aspirazione dell'intero popolo somalo;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

ORDINA

Art. 1.

La Bandiera della Somalia descritta nelle premesse sarà esposta negli Uffici, Comandi e Servizi dell'Amministrazione secondo le norme che regolano, nel Territorio, l'esposizione della Bandiera Italiana, alla quale sarà affiancata.

Art. 2.

L'Amministratore è delegato a provvedere, con suo decreto, all'emanazione delle norme per l'uso delle bandiere in Somalia.

Mogadiscio, li 6 settembre 1954.

L'Amministratore

ORDINANZA n. 18 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L' AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTA la necessità di istituire a Mogadiscio un istituto di discipline giuridiche, economiche e sociali, per consentire ai giovani di seguire studi di grado superiore, e per preparare persone qualificate per assumere posti di maggiore responsabilità nella organizzazione giuridica, sociale ed economica della Somalia;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessi all'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

ORDINA

Art. 1.

E' istituito in Somalia, con sede in Mogadiscio, l'« Istituto Superiore di discipline giuridiche, economiche e sociali ».

Art. 2.

L'Istituto conferisce il diploma in discipline giuridiche, economiche e sociali nelle due specializzazioni: giuridica ed economica.

Art. 3.

La durata del corso degli studi per il conseguimento di ciascuno dei due diplomi, è di quattro anni. Le materie di insegnamento dei primi tre anni sono comuni per il conseguimento dei due diplomi. Nel quarto anno verrà impartito l'insegnamento delle materie destinate alla specializzazione per l'uno o per l'altro diploma.

Art. 4.

Costituiscono titolo per l'ammissione all'Istituto i diplomi di maturità classica, di maturità scientifica, di istituto tecnico (ragioneria) e della Scuola Media Superiore di Mogadiscio.

Coloro che sono muniti di altri titoli equipollenti italiani, somali, od esteri, possono essere ammessi all'Istituto a seguito di concorso per titoli ed esami, bandito con decreto dell'Amministratore.

Art. 5.

All'Istituto è annesso un seminario per le esercitazioni volontarie nelle materie di insegnamento e per lo svolgimento di corsi speciali liberi

Art. 6.

L'insegnamento è impartito da docenti nominati con decreto dell'Amministratore, sentito il Consiglio di Direzione.

Art. 7.

Il Consiglio di Direzione dell'Istituto ha il compito di regolare l'attività didattica dell'Istituto ed è composto dai docenti dell'Istituto e dal Direttore dello Sviluppo Sociale dell'AFIS.

Art. 8.

Il Consiglio di Direzione nomina il Rettore dell'Istituto, che può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

Il Rettore nomina un Vice Rettore scelto tra i membri del Consiglio.

Art. 9.

Per accedere al corso annuale successivo, gli studenti devono aver frequentato regolarmente le lezioni e superato il numero di esami prescritto per ciascun anno.

Art. 10.

L'Ordinamento dell'Istituto e le norme complementari e regolamentari per l'attuazione della presente Ordinanza, saranno emanate con Decreto dell'Amministratore.

Mogadiscio, li 10 settembre 1954.

L'Amministratore
Martino

ORDINANZA n. 19 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L' AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

CONSIDERATA la opportunità di concedere ai Capi delle Amministrazioni Municipali la facoltà di emanare provvedimenti di urgenza e con carattere straordinario;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952 n. 2357.

ORDINA

Art. 1.

Il Capo dell'Amministrazione Municipale può adottare nei casi di comprovata urgenza e necessità provvedimenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato. Tali provvedimenti devono essere comunicati immediatamente al Commissario Regionale e sottoposti alla ratifica della Consulta Municipale.

La stessa facoltà è concessa al Residente nelle località che non sono comprese in una circoscrizione municipale.

La nota delle suddette spese è resa esecutoria dall'Autorità preposta alla tutela dell'Amministrazione Municipale, udito l'interessato, e ne è effettuata la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti per le tasse municipali.

Contro i provvedimenti del Capo dell'Amministrazione Municipale è ammesso ricorso anche nel merito al Commissario Regionale.

Art. 2.

Chi contravviene alle disposizioni emanate dal Capo dell'Amministrazione Municipale ai sensi del precedente articolo e qualora il fatto non sia previsto come reato in altra disposizione legislativa è punito con le pene stabilite dall'ordinanza n. 20 dell'11 settembre 1954 che determina le sanzioni penali per le contravvenzioni ai regolamenti municipali.

L'oblazione è ammessa nei casi e con le stesse modalità di procedura previste dalla citata ordinanza.

Mogadiscio, li 11 settembre 1954.

L'Amministratore
Martino

ORDINANZA n. 20 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

CONSIDERATA la opportunità di disciplinare con disposizioni di carattere generale le sanzioni e la procedura da seguirsi per le contravvenzioni ai regolamenti municipali;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

ORDINA

Art. 1.

Salvo le maggiori penalità comminate da ogni altra disposizione legislativa, le contravvenzioni ai regolamenti municipali ed a quelli comunque relativi ai servizi urbani sono punite con l'ammenda fino a So. 400.

I casi più gravi sono puniti anche coll'arresto sino a venti giorni.

Le stesse pene si applicano per le disposizioni emanate dal Residente nelle località che non sono comprese in una circoscrizione municipale.

Il verbale di accertamento della contravvenzione deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata personalmente contestata al contravventore.

Art. 2.

Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, qualora sia stabilita la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa all'agente o al funzionario che ha accertato la contravvenzione.

L'agente o funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Capo dell'Amministrazione Municipale.

Qualora non sia diversamente stabilito il contravventore è ammesso a pagare una somma corrispondente alla sesta parte del massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto abbia recato danno a terzi o all'Amministrazione Municipale, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 3.

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, a sensi del precedente articolo, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al contravventore, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può essere ammesso con sua domanda a pagare a titolo di oblazione una somma corrispondente al terzo della pena stabilita per le contravvenzioni commesse.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente il verbale di accertamento è notificato al contravventore con l'avvertenza che egli può presentarsi entro dieci giorni dalla notificazione innanzi al Capo dell'Amministrazione Municipale, per fare domanda di oblazione, ai sensi dell'articolo 2.

Decorsi dieci giorni dalla notifica, il contravventore può richiedere al Capo dell'Amministrazione Municipale entro successivi dieci giorni

di essere ammesso a pagare a titolo di oblazione una somma corrispondente al terzo della pena stabilita per le contravvenzioni.

Qualora il fatto abbia arrecato danni ai terzi il Capo dell'Amministrazione Municipale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire innanzi a lui insieme al contravventore, ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Salva l'applicazione dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 19 dell'11 settembre 1954 il Capo dell'Amministrazione Municipale, qualora il fatto abbia arrecato danno all'Amministrazione Municipale, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefissarsi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuoso questo termine, la domanda è respinta e, il caso di condanna, il Capo dell'Amministrazione Municipale può ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita dall'art. 1 nella predetta Ordinanza n. 19.

Art. 4.

Qualora il contravventore non si sia presentato al Capo dell'Amministrazione Municipale nel termine prescritto, ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura dell'Amministrazione Municipale, al Giudice Regionale per il procedimento penale.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma stabilita a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

Art. 5.

Il pagamento in seguito all'oblazione prevista dalla presente Ordinanza estingue il reato.

Art. 6.

L'Amministratore con propri decreti emanerà le norme che si rendessero necessarie per l'attuazione della presente Ordinanza.

Mogadiscio, li 11 settembre 1954.

L'AMMINISTRATORE
Martino

DECRETO n. 99 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Ac-

cordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 17 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1933, n. 380;

VISTA la domanda in data 10 gennaio 1952, dei sigg. Islao Mahadalle Mohamed, Islao Omar Ali, Abatiò Abubacher e Mohamed Abatiò, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale a scopo edilizio di mq. 419,25, sito in Mogadiscio nel Corso Regina Elena;

CONSIDERATO che il relativo avviso ad opponendum è stato affisso all'Albo municipale di Mogadiscio a termini di legge e pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 2 del primo febbraio 1952, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che è stato versato all'Ufficio Tasse sugli Affari in data 22 aprile 1952, con bolletta n. 773, la somma di So. 1.048,10, quale prezzo di cessione del terreno;

CONSIDERATO che in data 12 marzo 1953 i sigg. Islao Mahadalle Mohamed, Islao Omar Ali, Abatiò Abubacher e Mohamed Abatiò, presentavano una convenzione relativa al frazionamento dell'area di mq. 419,25, richiesta congiuntamente, in tre quote distinte e cioè: mq. 126 ad Islao Mahadalle Mohamed, mq. 132 ai sigg. Scek Abatiò Abubacher e Mohamed Abatiò; mq. 161,25 all'Islao Omar Ali;

VISTA la lettera n. 137887 dell'11 luglio 1953 di questa Amministrazione, che autorizzava l'Ispettorato Lavori Pubblici a procedere alla consegna dell'area frazionatamente, come richiesto dagli interessati;

VISTA la domanda presentata dal sig. Islao Mahadalle Mohamed in data 1 ottobre 1953 intesa ad ottenere un ampliamento di mq. 23,50 dell'area richiesta precedentemente;

CONSTATATO che l'area richiesta in ampliamento è di privata proprietà demaniale sin dal 1937, poichè fu espropriata per ragioni di pubblica utilità ed i proprietari del tempo vennero indennizzati dall'ex Governo della Somalia e che per conseguenza non si è provveduto alla pubblicazione dell'Avviso ad Opponendum;

VISTA la bolletta n. 116 in data 20 ottobre 1953 dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante l'avvenuto pagamento di So. 71,25, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del lotto di terreno richiesto in ampliamento;

CONSIDERATO che il relativo progetto, presentato dall'Islao Mahadalle Mohamed, per la costruzione di uno stabile, occupante una area di metri quadrati 126, ad uso di abitazione e negozi, è stato approvato dalla Commissione edilizia municipale di Mogadiscio nella sua 169^a seduta del 12 dicembre 1951;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 16 dicembre 1953 e relativo schizzo planimetrico che lo integra;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a scopo edilizio, a favore del sig. Islao Mahadalle Mohamed, dell'area demaniale di mq. 154,50 sito in Mogadiscio

scio, nel Corso Regina Elena, come delimitata e descritta nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato l'atto in data 16 dicembre 1953, stipulato fra l'Amministrazione rappresentata dal Direttore Reggente la Direzione Affari Finanziari ed il sig. Isiao Mahadalle Mohamed, che disciplina la concessione predetta.

Mogadiscio, li 7 gennaio 1954.

L'AMMINISTRATORE

Martino

VISTO e registrato, Reg. n. 4, foglio n. 1.

Mogadiscio, 18 agosto 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 100 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO il decreto n. 32 del 19 gennaio 1954 con il quale venivano affidate le funzioni di giudice regionale dell'Hiran al Dott. Visetti Mario;

RITENUTO che è necessario provvedere alla sostituzione del Dott. Visetti Mario, Giudice Regionale dell'Hiran, assente dal Territorio per congedo ordinario con il Giudice Regionale viciniore Dott. Guido Lenzi;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza n. 7 del 22 maggio 1953;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 12 aprile 1954 sono affidate al Dottor Guido Lenzi, Giudice Regionale del Benadir, anche le funzioni di Giudice Regionale dell'Hiran, in sostituzione del dott. Mario Visetti, assente dal Territorio.

Mogadiscio, li 20 giugno 1954.

Il Segretario Generale

Spinelli

VISTO e registrato, Reg. n. 4, foglio n. 39.

Mogadiscio, 2 settembre 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 101 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.P.R. 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato Decreto;

VISTO il D.P.R. 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO l'O.A.C. approvato con D. M. 28 luglio 1928 n. 4622, e in particolare l'art. 7 di esso;

VISTA la circolare della Ragioneria del I gennaio 1951, numero 222154 con la quale si prospetta la necessità di nominare i consegnatari di materiale mobile;

CONSIDERATO che si rende necessaria la nomina di un « Consegnatario Principale » del materiale di pertinenza delle Scuole e dei Collegi del Territorio;

RITENUTO che tale incarico può essere affidato al Sig. Ali Abdalla Damin, già pratico del servizio, e che dà affidamento di poterlo svolgere con accuratezza e precisione;

.Decreta:

Il Sig. Ali Abdalla Damin, Magazziniere gr. V (F.N. 0806) è nominato Consegnatario Principale di tutto il materiale mobile di pertinenza delle Scuole e dei Collegi del Territorio (Categoria A), B), C)).

Mogadiscio, li 8 luglio 1954.

Il Segretario Generale

Spinelli

VISTO e registrato, Reg. n. 3, foglio n. 174.

Mogadiscio, 15 luglio 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 102 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'articolo 9 comma terzo, del citato Decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 29 agosto 1950 del sig. Salim Auod Salim intesa ad ottenere in concessione un terreno demaniale della super-

ficle di mq. 1700, sito in Mogadiscio, via Chiarini, per costruirvi due villette;

CONSIDERATO che il relativo avviso ad opponendum è rimasto affisso all'Albo dell'Amministrazione municipale di Mogadiscio a termini di legge ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 7 del 1° giugno 1951, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che l'area di mq. 1700, chiesta in concessione, è troppo vasta in relazione all'area di mq. 274 coperta dalle due villette e che, pertanto, è conforme al pubblico interesse limitare la concessione di cui trattasi a mq. 850;

VISTO il foglio n. 161548 del 2 febbraio 1954 dell'ufficio Tasse sugli Affari attestante l'avvenuto pagamento di So. 2550 quale prezzo di cessione dell'appezzamento di terreno che si ritiene di poter concedere;

CONSIDERATO che l'area di mq. 850 è stata regolarmente consegnata al sig. Salim Auod Salim come risulta dal verbale redatto dall'Ispettorato Lavori Pubblici in data 13 gennaio 1954;

VISTO il disciplinare di concessione in data 12 giugno 1954 e lo schizzo planimetrico che lo integra;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta a favore del sig. Salim Auod Salim la concessione a scopo edilizio di un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 850, di forma quadrilatera, sito in Mogadiscio, via Chiarini, e confinante a Nord per m. 34 con terreno demaniale, ad Ovest per m. 25 con Via Citerri, a Sud per m. 34 con Via Chiarini, ad Est per m. 25 con terreno demaniale.

Art. 2.

E' approvato l'atto, in data 12 giugno 1954, che disciplina la concessione predetta stipulato fra l'Amministrazione, rappresentata dal Reggente la Direzione Affari Finanziari, ed il sig. Salim Auod Salim.

Mogadiscio, li 10 luglio 1954.

Il Segretario Generale
Spinelli

VISTO e registrato, Reg. n. 3, foglio n. 182.

Mogadiscio, 17 luglio 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 103 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952;
RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Ac-

cordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938 n. 380;

VISTA la domanda del dott. Antonino Falcone in data 12 aprile 1954, tendente ad ottenere il riconoscimento della libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale, concessogli con D.G. n. 17098 del primo giugno 1940, della superficie di mq. 1442, sito in Merca, Via Treves;

VISTO il D.G. n. 17098 in data primo giugno 1940 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 14 in data 31 luglio 1940, che autorizza la concessione a scopo edilizio dell'appezzamento di terreno demaniale sopra citato a favore del dott. Antonino Falcone e approva il relativo disciplinare in data 28 maggio 1940;

CONSIDERATO che, a causa dei sopravvenuti eventi bellici, non fu possibile al dott. Falcone costruire due edifici a scopo abitazione entro il termine stabilito dal disciplinare in data 28 maggio 1940;

CONSIDERATO che il dott. Antonino Falcone adempì durante il periodo dell'occupazione britannica della Somalia a tutti gli obblighi assunti a suo tempo col disciplinare sopra menzionato, come risulta dal foglio n. 723533 in data 11 giugno 1954 dell'Ispettorato Lavori Pubblici;

VISTI i nulla osta di abitabilità dei due edifici costruiti dal richiedente, rilasciati in data 21 maggio 1954 dall'Ufficio Sanitario di Merca;

RITENUTO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione di terreno demaniale a scopo edilizio;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta a favore del dott. Antonino Falcone la libera disponibilità dell'appezzamento di terreno demaniale di forma quadrangolare di mq. 1442 sito in Merca, Via Treves, confinante a Nord con Via Treves, ad Est con terreno demaniale, a Sud con il Piazzale antistante il recinto della dogana, ad Ovest con terreno demaniale, come risulta dalla planimetria allegata.

Mogadiscio, li 22 luglio 1954.

L'AMMINISTRATORE

VISTO e registrato, Reg. n. 3, foglio n. 237.

Martino

Mogadiscio, 14 agosto 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 104 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L' AMMINISTRATORE

VISTO il D.P.R. 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il D.A. n. 18, del primo marzo 1954 con il quale veniva indetto un concorso a 50 posti di maestro coadiutore:

RICONOSCIUTA la necessità di correggere il disposto del punto 11, 1° capoverso del bando di concorso allegato al Decreto sopradetto, onde adeguarlo alle norme dei precedenti analoghi concorsi;

Decreta:

Il testo del punto 11, 1° comma del bando del concorso per titoli ed esami a 50 posti di maestro coadiutore allegato al Decreto n. 18 del primo marzo 1954, è sostituito dal testo seguente:

« I primi 50 concorrenti della graduatoria del 1° gruppo saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno assunti in servizio presso l'A. F. I. S. con la qualifica di « maestro coadiutore » con lo stipendio lordo di So. 275 (duecentosettantacinque) mensili corrispondenti a quello del grado V - V aumento del vigente regolamento del personale.

Mogadiscio, li 5 agosto 1954.

L'AMMINISTRATORE
Martino

VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 16.

Mogadiscio, li 21 agosto 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 105 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L' AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952; numero 2357;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 12 luglio 1954 del Sig. Ahmed Hagi Ali Muragi, intesa ad ottenere il riconoscimento della libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 267,70, sito in Mogadiscio sul prolungamento di Via Roma, avuto in concessione con decreto n. 185 di rep. del 15 ottobre 1952;

VISTO il decreto n. 185 di rep. pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., n. 2 supp. n. 1, del 20 dicembre 1952, che concede a scopo edilizio l'appezzamento di terreno demaniale di mq. 267,70 sopra citato, a favore del sig. Ahmed Hagi Ali Muragi e approva il relativo disciplinare registrato al num. 449 degli Atti Pubblici, volume terzo, in data 28 novembre 1952;

VISTO il foglio n. 723983 del 24 maggio 1954 dell'Ispettorato Lavori Pubblici attestante che il sig. Ahmed Hagi Ali Muragi ha ottemperato a tutti gli obblighi assunti con la firma del disciplinare sopra citato;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile, costruito dal sig. Ahmed Hagi Ali Muragi, rilasciato dall'Amministrazione municipale di Mogadiscio con foglio n. 2250 in data 29 marzo 1954;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per il riconoscimento della libera disponibilità dei terreni demaniali concessi a scopo edilizio;

Decreta:

E' riconosciuta a favore del sig. Ahmed Hagi Ali Muragi la libera disponibilità dell'appezzamento di terreno demaniale di forma trapezoidale, avente la superficie di mq. 287,70, sito in Mogadiscio, sul prolungamento di Via Roma e confinante ad Est con lo stabile dell'Hagi Scechei Hagi Abati, a Sud con strada pubblica, ad Ovest con la proprietà Lipari Giuseppe e a Nord con il prolungamento di via Roma, come risulta dalla planimetria allegata.

Mogadiscio, li 5 agosto 1954.

L'AMMINISTRATORE

Martino

VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 214.

Mogadiscio, li 13 agosto 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 106 rep.

**AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE**

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il decreto n. 811497, del 16 agosto 1954 che istituisce il Collegio-Convitto di Baidoa;

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla nomina del Direttore del Collegio suddetto, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto 811497 sopraccitato;

Decreta:

Il Maestro Porciello Ugo è nominato Direttore del Collegio-Convitto « Baidoa » di nuova istituzione.

Mogadiscio, li 19 agosto 1954.

p. L'AMMINISTRATORE

Spinelli

VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 37.

Mogadiscio, li 2 settembre 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM

DECRETO n. 107 rep.

**AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE**

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, n. 2358 art. 4;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di taluni capitoli di spesa del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario primo luglio 1953-31 dicembre 1954 non presentano sufficiente capienza per far fronte alle spese e che, pertanto, occorre integrarli mediante trasporto di fondi da altri capitoli che presentano disponibilità superiori alle spese da sostenere;

SENTITO il parere del Comitato Amministrativo;

Decreta:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione per l'esercizio primo luglio 1953-31 dicembre 1954:

**S p e s a
DIMINUZIONI**

**Titolo 1° - Spesa ordinaria
Categoria 1^a - Spese effettive**

Spese civili

Capitolo	9 - Compensi per lavoro straordinario	So.	60.000
»	25 - spese per la pubblica assistenza, sovvenzioni ad Enti ed Istituti assistenziali	»	100.000
»	48 - Spese per l'avvaloramento agrario del Territorio - Assistenza tecnica, distribuzione di sementi ed attrezzi, propaganda per l'uso di macchinari ed attrezzi agricoli, servizio fitopatologico - Studi e ricerche; Sezioni agrarie; vivai e sistemazioni forestali - Spese per l'impiego di macchine agricole in lavori a favore delle Cooperative agrarie autoctone e per l'irrigazione di terreni degli agricoltori autoctoni	»	73.000
»	80 - Manutenzione ordinaria degli edifici compresi quelli degli aeroporti adibiti a servizi aerei civili	»	15.000
»	86 - Spese per gli automezzi dell'Ispettorato dei LL.PP. e delle Sezioni presso le Regioni	»	50.000
Capitolo	91 - Spese di funzionamento dei Servizi Marittimi e portuali - Acquisto, manutenzione di mezzi nautici e materiali tecnici occorrenti per le Capitanerie di Porto ed Uffici Marittimi	»	12.000
»	95 - Sovvenzioni per l'esercizio di linee di comunicazione	»	10.000

Spese militari

Capitolo 104 - Assegni ed indennità fisse di carattere continuativo spettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto ai Reparti e Servizi Militari	»	200.000
» 105 - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale autoctono in servizio presso i Reparti e Servizi militari (Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Truppa e Civili)	»	400.000
» 110 - Spese per il servizio della motorizzazione	»	400.000
		<hr/>
TOTALE So.		1.320.000

Spesa

AUMENTI

Titolo 1° - Spesa ordinaria

Categoria 1ª - Spese effettive

Spese civili

Capitolo 3 - Spese per il funzionamento del Consiglio Territoriale	So.	60.000
» 79 - Manutenzione ordinaria delle piste e delle strade, nonché delle piste di atterraggio degli aeroporti e dei campi di fortuna del Territorio	»	30.000
» 83 - Spese per l'esercizio di centrali elettriche, di acquedotti, di impianti di sollevamento idrico e di manutenzione ordinaria dei pozzi	»	15.000
» 94 - Spese per l'esercizio dei servizi postali, telefonici e radiotelegrafici, compresa la manutenzione degli impianti radio e telefoni	»	215.000

Titolo 2° - Spese straordinarie

Categoria 1ª - Spese effettive

Spese per Opere Pubbliche

Capitolo 120 - Opere di bonifica e spese per la valorizzazione economica	So.	1.000.000
--	-----	-----------

TOTALE So. 1.320.000

Mogadiscio, li 20 agosto 1954.

L'AMMINISTRATORE
Martino

VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 47.

Mogadiscio, li 6 settembre 1954.

Il Magistrato di Giustizia

DECRETO n. 108 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2358;

RITENUTA la necessità di effettuare nel Territorio l'ammasso volontario del granoturco e della dura del raccolto di Gu 1954, allo scopo di assicurare la formazione di adeguate scorte di cereali per sopperire alle prevedibili esigenze alimentari della popolazione, nonché per rendere possibile un efficace intervento nella determinazione del prezzo di mercato dei cereali ai fini dell'indispensabile tutela degli interessi sia dei coltivatori che della popolazione.

RAVVISATA l'opportunità di effettuare l'ammasso volontario presso gli esistenti magazzini cereali di Vittorio d'Africa e di Chisimaio, per quanto riguarda il granoturco, e di Baidoa per la dura;

RICONOSCIUTA l'opportunità di affidare le operazioni di ammasso all'Ente di diritto pubblico « Credito Somalo » a ciò autorizzato dall'Ordinanza n. 3 di rep. in data 22 febbraio 1954;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Decreta:

Art. 1

E' autorizzato il conferimento volontario all'ammasso, da parte dei produttori, ai depositi cereali gestiti dall'Ente « Credito Somalo » in Vittorio d'Africa e Chisimaio, del granoturco proveniente dal raccolto di Gu 1954.

Art. 2.

E' autorizzato il conferimento volontario all'ammasso, da parte dei produttori, al deposito cereali gestito dall'Ente « Credito Somalo » in Baidoa, della dura proveniente dal raccolto di Gu 1954.

Art. 3.

Con successivo provvedimento verrà stabilito il prezzo da corrispondersi dall'Ente « Credito Somalo » ai conferenti agli ammassi del granoturco e della dura.

Mogadiscio, li 20 agosto 1954.

L'AMMINISTRATORE

Martino

VISTO e registrato - Reg. n. 4, foglio n. 29.

Mogadiscio, li 28 agosto 1954.

DECRETO n. 109 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il proprio decreto n. 189 del 31 dicembre 1952, con cui veniva stabilita la composizione del Consiglio Territoriale della Somalia per l'anno 1953;

VISTA la propria Ordinanza n. 22 del 21 dicembre 1953, relativa alla conferma in carica dei Consiglieri Territoriali fino alle prossime elezioni politiche;

CONSIDERATO che a causa della partenza per l'Italia del Consigliere Territoriale Mohamed Auale Liban è necessario provvedere alla sua sostituzione, e viste le designazioni fatte dal Sindacato Lavoratori Autoctoni, con foglio in data 10 agosto 1954;

Decreta:

In sostituzione del Consigliere Territoriale Mohamed Auale Liban, dichiarato dimissionario, viene nominato Consigliere Territoriale il sig.

AHMED RAGHE ABDI

La nomina decorre dal 10 agosto 1954.

L'AMMINISTRATORE
Martino

Mogadiscio li, 25 agosto 1954.

VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 83.

Mogadiscio, li 17 settembre 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 110 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il D.A. 21 ottobre 1953, n. 142 di rep. col quale viene attribuita alla Direzione Affari Finanziari la trattazione della materia già di competenza dell'Ufficio Valute e Commercio Estero, ai sensi dell'Ordinanza 8 giugno 1950, n. 35 di rep.;

VISTO il D. A. primo marzo 1954 n. 17 di rep. col quale l'Ufficio Valute e Commercio Estero passa a far parte della Direzione per lo Sviluppo Economico;

RITENUTO di dover modificare il citato D. A. 21 ottobre 1953 n. 142 di rep., in relazione al passaggio dell'Ufficio Valute e Commercio Estero alla Direzione per lo Sviluppo Economico;

Decreta:

Art. 1.

L'articolo 1) del D. A. 21 ottobre 1953 n. 142 di rep. è modificato come segue:

« Art. 1) — Alla disciplina in Somalia delle operazioni in cambi e di « quanto si attiene ai rapporti commerciali con l'estero, provvede l'Amministratore a mezzo della Direzione per lo Sviluppo Economico ».

« Art. 2). — Per l'esercizio delle operazioni in cambi è istituito presso la Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio — un « conto di gestione valutaria ». All'amministrazione di esso provvede l'Amministratore a mezzo della Direzione per lo Sviluppo Economico ».

Art. 2.

L'articolo 3) del D. A. 21 ottobre 1953, n. 142 di rep. è sostituito dal seguente:

« Per il Controllore della Finanza e Contabilità di cui all'art. 6 della predetta Ordinanza n. 35, deve intendersi il Direttore per lo Sviluppo Economico ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal primo marzo 1954. Mogadiscio, li 25 agosto 1954.

L'AMMINISTRATORE
Martino

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 62.
Mogadiscio, li 13 settembre 1954.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.*

DECRETO n. 111 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO il Decreto 2 febbraio 1954, n. 5 rep.;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'emanazione di norme regolamentari amministrative-contabili di carattere transitorio per la compilazione del conto consuntivo finanziario 1952-53, nell'attesa di poter provvedere all'intero regolamento esecutivo dell'ordinamento amministrativo-contabile dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, approvato col menzionato decreto presidenziale 9 dicembre 1952, n. 2358;

Decreta:

Art. 1.

Il consuntivo della gestione finanziaria dell'A.F.I.S. per l'esercizio 1952-1953 viene compilato con l'osservanza delle norme del D.A. 2 febbraio 1954, n. 5 rep., relativo alla compilazione dei conti consuntivi finanziari degli esercizi 1951-1952 e retro, fatta eccezione di quelle concernenti in modo particolare uno o più degli esercizi stessi ovvero per le quali si provvede altrimenti con le disposizioni che seguono.

Art. 2.

L'accertamento delle somme, da conservarsi in c/ residui per impegni riferibili a tutto l'esercizio 1952-1953, viene eseguito dagli uffici amministrativi sulla base delle risultanze delle scritture della Ragioneria; degli atti e documenti degli uffici stessi.

Art. 3

All'accertamento delle economie ed alla regolarizzazione delle eccedenze derivanti da anticipazioni concesse negli esercizi precedenti, che non poterono essere comprese nei consuntivi degli esercizi stessi, si provvede, distintamente per i singoli capitoli, in sede di consuntivo dell'esercizio 1952-1953.

Art. 4.

Possono essere disposte in sede di compilazione del conto consuntivo 1952-1953 variazioni compensative, considerate nel loro importo complessivo, sui residui passivi degli esercizi precedenti, per i quali sia dimostrato che non sussiste più la necessità in tutto od in parte della spesa, ovvero che non si siano verificate eccedenze che non potevano essere considerate al momento del loro accertamento iniziale.

Art. 5.

Le operazioni di chiusura indicate nei precedenti articoli 2, 3 e 4 devono risultare da decreti amministrativi, vistati dalla Ragioneria e trasmessi al Magistrato ai Conti per la registrazione.

Art. 6.

I residui passivi della parte ordinaria degli esercizi finanziari 1952-1953 e precedenti potranno essere conservati fino a tutto l'esercizio 1955.

I residui passivi della parte straordinaria possono essere mantenuti fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, ma non oltre l'esercizio 1957.

Art. 7.

Si potrà disporre la liquidazione ed il pagamento delle partite residue iscritte nei decreti amministrativi dell'articolo 5 anche

prima che i residui in parola siano definitivamente approvati col consuntivo dell'esercizio 1952-1953.

Mogadiscio, li 26 agosto 1954.

L'Amministratore
Martino

VISTO e registrato, Reg. n. 4, foglio n. 42.

Mogadiscio, li 6 settembre 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 112 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto n. 45 del 31 marzo 1953 con il quale il Procuratore militare Dott. Walter Marciante era incaricato di sostituire il Rappresentante del Pubblico Ministero assente dal Territorio;

RITENUTO che a seguito della partenza per l'Italia per congedo ordinario del Dott. Walter Marciante occorre provvedere alla sostituzione del Rappresentante del Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Giudice della Somalia;

VISTO l'articolo 43 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con r. d. 20 giugno 1935 n. 1638;

Decreta:

Dal giorno 27 agosto 1954 il Dott. Walter Marciante, Procuratore Militare, cessa, perchè assente dal Territorio per congedo, dall'incarico di sostituire il Rappresentante del Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Giudice della Somalia.

Dalla stessa data è chiamato a sostituire il Rappresentante del Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Giudice della Somalia il Dott. Carlo Prisco magistrato di Tribunale, vice Giudice della Somalia.

Mogadiscio, li 27 agosto 1954.

L'AMMINISTRATORE
Martino

VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 41.

Mogadiscio, li 6 settembre 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 113 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il decreto n. 56 del 12 maggio 1951 con cui veniva nominata la Commissione di prima istanza per la definizione delle controversie

insorte per l'estimazione dei beni immobili e di diritti reali, nonché delle controversie che possono insorgere nell'applicazione delle leggi concernenti le tasse sugli affari;

RITENUTO necessario provvedere alla sostituzione del Segretario Rag. Cavalletti Alessandro impiegato a C. L. - Cat. II in quanto il medesimo trovasi in aspettativa in Italia per motivi di salute;

Decreta:

Art. 1.

Il Sig. Rimini Amedeo impiegato a contratto locale, in servizio presso l'Ufficio Tasse sugli Affari, Cat. D II, è nominato Segretario della predetta Commissione in sostituzione del Rag. Cavalletti Alessandro, impiegato a C. L. Cat. C. II.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto immediato.

L'AMMINISTRATORE
Martino

Mogadiscio, 9 settembre 1954.

VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 61.

Mogadiscio, li 13 settembre 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 114 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTA l'ordinanza 28 marzo 1952, n. 4, con cui sono istituite imposte addizionali da devolvere ai Municipi del Territorio e all'Ente promotore e organizzatore della Fiera della Somalia;

CONSIDERATO che, a termini dell'articolo 3 della predetta ordinanza, occorre regolare i modi e i termini della devoluzione del contributo di esazione di 0,50 per cento detratto dai proventi delle menzionate addizionali;

RITENUTO che i proventi di tale contributo di esazione debbano essere versati alle entrate dell'AFIS, a titolo di recupero di somme da reintegrare a capitoli dello stato di previsione della spesa;

Decreta:

Art. 1.

I proventi del contributo di esazione di 0,50 per cento, da detrarre dall'ammontare delle imposte addizionali a favore dei Municipi del Territorio e dell'Ente promotore e organizzatore della Fiera della Somalia, di cui all'Ordinanza 28 marzo 1952, n. 4, saranno versati alle entrate dell'AFIS a titolo di recupero di somme da reintegrare al capitolo dello

stato di previsione della spesa riguardante le spese per i servizi finanziari.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Mogadiscio, li 9 settembre 1954.

L'AMMINISTRATORE
Martino

VISTO e Registrato - Registro n. 4, foglio n. 88.

Mogadiscio, li 20 settembre 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 115 rep

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, numero 2357;

RITENUTO, che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda della Soc. An. F.lli Mortara inoltrata dal procuratore generale dott. Luigi Mortara in data 18 marzo 1954, intesa ad ottenere la concessione con la conseguente libera disponibilità, di un'area demaniale di mq. 11916, sita in Mogadiscio, Via del Lazzaretto, adibita dalla richiedente a deposito di carburanti e di materiali vari, già consegnata a detta Società giusta verbale del 29 maggio 1936 redatto dall'allora ufficio delle Opere Pubbliche del Governo della Somalia;

VISTA la procura generale n. 6478 di rep. a rogito sig. Francesco Pierro f.f. Notaio della Somalia, registrata a Mogadiscio il 26 giugno 1951 al n. 871 Vol. II, Atti Pubblici, con la quale l'ing. Anteo Mortara, nella sua qualità di amministratore unico della S.A.F.lli Mortara, nomina il dott. Luigi Mortara suo procuratore generale;

VISTO l'estratto del verbale dell'Assemblea generale dei Soci, tenutasi in Mogadiscio il giorno 30 aprile 1952, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 6, del 1.º giugno 1952, dal quale risulta che l'ing. Anteo Mortara viene riconfermato nella carica di amministratore unico della Società Anonima F.lli Mortara ;

VISTO il foglio n. 622984 dell'11 giugno 1954, dell'Ufficio Tasse sugli Affari dal quale si rileva che la S.A. F.lli Mortara ha pagato quale prezzo di concessione del terreno la somma di So. 136.50, controvalore di lire italiane 11916, importo che l'interessata avrebbe dovuto corrispondere ante-guerra e che in effetti non poté corrispondere a causa della sopravvenuta occupazione del Territorio da parte delle truppe britanniche;

CONSIDERATO che l'area di mq. 11.916. è stata regolarmente consegnata all'ing. Anteo Mortara, quale rappresentante della Società An.

F.lli Mortara, come risulta dal verbale redatto dall'allora Ufficio delle Opere Pubbliche del Governo della Somalia in data 29 maggio 1936;

VISTO il foglio n. 723590 dell'Ispettorato Lavori Pubblici in data 6 maggio 1954 dal quale risulta che la S.A. F.lli Mortara ha eretto sul terreno richiesto le costruzioni corrispondenti al progetto approvato dalla Commissione edilizia nella sua 186ª seduta del 12 marzo 1954;

VISTO il nulla osta di servibilità degli edifici costruiti dalla Soc. An. F.lli Mortara, rilasciato dall'Amministrazione Municipale con foglio n. 5905 in data 16 agosto 1954;

CONSIDERATO che, a causa degli eventi bellici, non fu possibile a suo tempo emanare il decreto di concessione edilizia e di libera disponibilità dell'area di cui trattasi e che per tale motivo, è sorta una situazione di fatto che occorre rendere regolare;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione ed il riconoscimento della libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio;

Decreta:

Sono riconosciute a favore della Società Anonima Fratelli Mortara la concessione a scopo edilizio e la libera disponibilità del terreno demaniale di forma quadrangolare, sito in Mogadiscio, Via del Lazzaretto, della superficie di mq. 11916 e avente i lati Sud-Ovest e Nord-Est di ml. 144, lati Nord-Ovest e Sud-Est rispettivamente di ml. 84 e ml. 81,50; esso confina a Nord-Ovest con terreno demaniale, a Sud-Est e a Sud-Ovest con strade pubbliche, a Nord-Ovest con Via del Lazzaretto, come risulta dalla planimetria allegata.

Mogadiscio, li 11 settembre 1954.

L'AMMINISTRATORE
Martino

VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 77.

Mogadiscio, li 16 settembre 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 116 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, numero 2357;

RITENUTO, che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTO il D.G. del 24 febbraio 1940 n. 16753 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Governo della Somalia n. 9 del 15 aprile 1940 con il quale veniva dato in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1215 (milleduecentoquindici)

sito in Mogadiscio tra la ferrovia e la strada di Afgoi al sig. Giaquinta Paolo;

CONSIDERATO che non essendo stati adempiuti gli obblighi del disciplinare portante la data 23 febbraio 1940, non essendo stata detta concessione utilizzata, si può revocare il predetto d.g. 16753 del 24 febbraio 1940 e che pertanto detta area si rende disponibile;

VISTA la domanda in data 27 ottobre 1950 del cav. Scech Nur Hussein Haji Hassan, intesa ad ottenere in concessione edilizia un appezzamento di terreno demaniale in Mogadiscio, via Barone Franchetti, della superficie di mq. 2480, per costruirvi un fabbricato ad uso negozi;

CONSIDERATO che il relativo progetto di costruzione è stato approvato dalla Commissione edilizia Municipale nella 169^a seduta del 12 dicembre 1951;

CONSIDERATO che all'avviso ad opponendum, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 7 del I luglio 1951, ed affisso all'Albo municipale di Mogadiscio non è stata fatta alcuna opposizione circa la concessione dell'area richiesta;

VISTA la bolletta dell'Ufficio Tasse sugli Affari n. 51, del 25 agosto 1952, attestante l'avvenuto pagamento di somali 4960 prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno in questione;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 17 settembre 1952 e lo schizzo planimetrico che lo integra;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto governatoriale n. 16753 del 24 febbraio 1940 di concessione edilizia a favore di Giaquinta Paolo di Pasquale è revocato.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione a scopo edilizio a favore del cav. Scech Nur Hussein Haji Hassan, dell'area demaniale di mq. 2480, sita in Mogadiscio, Via Barone Franchetti, come delimitata nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 3.

E' approvato l'atto in data 17 settembre 1952, stipulato fra l'Amministrazione, rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazione e il cav. Scech Nur Hussein Haji Hassan, che disciplina la concessione predetta.

Mogadiscio, 11 sett. 1954.

L'AMMINISTRATORE
Martino

VISTO e reg. - Reg. n. 4, foglio n. 76.

Mogadiscio, li 16 settembre 1954.

DECRETO n. 117 rep.

**AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE**

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, numero 2357;

RITENUTO, che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926; n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 20 gennaio 1952 della Società Az. Pescherie Alula G. Caramelli - S.A.P.A., tendente ad ottenere in concessione con la conseguente libera disponibilità due appezzamenti di terreno demaniale della superficie complessiva di mq. 1600, siti in Alula;

CONSIDERATO che l'Avviso ad Opponendum riguardante il terreno richiesto è stato affisso a termini di legge all'Albo della Residenza di Alula, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 8 del 2 agosto 1954, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO l'estratto del verbale di riunione dal quale risulta che il Consiglio Territoriale, in Assemblea plenaria, nella seduta dell'11 dicembre 1953 a norma dell'art. 14 della Convenzione Fiduciaria, ha dato il suo consenso alla concessione del terreno in questione con quaranta voti favorevoli su quarantaquattro votanti;

VISTO il foglio n. 1591101 del 25 novembre 1953 dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il sig. Flavio Caramelli, a nome e per conto della S.A.P.A., ha provveduto al versamento della somma di So. 320, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la concessione dei lotti di terreno richiesti;

VISTO l'estratto del verbale dell'Assemblea generale degli azionisti del 26 novembre 1953, pubblicato sul Bollettino Ufficiale il primo dicembre 1953, dal quale risulta che il sig. Flavio Caramelli di Guido è stato nominato amministratore unico della Società p. Az. Pescherie Alula « G. Caramelli » S.A.P.A.;

CONSIDERATO che l'area di mq. 1600 è stata regolarmente consegnata al sig. Flavio Caramelli, quale amministratore unico della Società S.A.P.A., come dal verbale redatto dall'Ispettorato Lavori Pubblici in data 14 dicembre 1953;

VISTA l'istanza del 10 maggio 1954 con la quale i sigg. rag. Guido Guarino e Flavio Caramelli, nella veste di liquidatori della S.A.P.A., fanno presente che detta Società è stata messa in liquidazione il 27 febbraio 1954 e chiedono che la concessione a scopo edilizio con la conseguente libera disponibilità degli appezzamenti di terreno siti in Alula, già richiesti dalla S.A.P.A. in data 20 gennaio 1952, avvenga a favore della Società p. Az. Pescherie Alula « G. Caramelli » - S.A.P.A. in liquidazione;

VISTO il certificato n. 40 r. prov. rilasciato dall'Ufficio del Giudice della Somalia, dal quale risulta che la Soc. p. Az. Pescherie Alula « G.

Caramelli» è stata messa in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea gen. ord. e straord. degli azionisti, in data 27 febbraio 1954 e che sono stati nominati liquidatori il rag Guido Guarino ed il sig. Flavio Caramelli, con firma abbinata;

CONSIDERATO che la S.A.P.A. ha costruito su detti appezzamenti di terreno degli edifici per l'esercizio della sua attività industriale, come risulta dal foglio n. 400460 del 15 dicembre 1953 dell'Ispettorato Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e per il riconoscimento della libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio;

Decreta:

Sono riconosciute alla Soc. p. Az. «Pescherie Alula G. Caramelli» - S.A.P.A. in liquidazione, la concessione edilizia e la conseguente libera disponibilità degli appezzamenti di terreno demaniale di complessivi mq. 1600, siti in Alula, formati da due rettangoli o confinanti entrambi con terreno demaniale, come risulta dall'acclusa planimetria.

Mogadiscio, li 13 settembre 1954.

L'AMMINISTRATORE

Martino

VISTO e registrato, Reg. n. 4, foglio n. 86.

Mogadiscio, 18 settembre 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 118 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, numero 2357;

RITENUTO, che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 9 maggio 1951 dell'Hagi Mahmud Farah Husein, intesa ad ottenere la concessione a scopo edilizio di un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 3250 sito in Mogadiscio al km. 2,200 della strada Mogadiscio-Afgoi;

VISTO il foglio n. 859 in data 5 febbraio 1952 dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio dal quale risulta che la Commissione edilizia nella sua 170ª seduta del primo febbraio 1952, ha approvato il progetto di costruzione presentato dall'Hagi Mahmud Farah Husein, a condizione che l'area richiesta sia estesa allo scopo di ottenere l'accesso alla medesima dalla strada sopra menzionata, risultando in tal modo la superficie totale di mq. 3317;

CONSIDERATO che il relativo Avviso ad Opponendum è rimasto affisso all'Albo municipale di Mogadiscio a termini di legge ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 4 del primo aprile 1952 senza opposizioni da parte di terzi;

VISTO il foglio n. 622734 del 14 maggio 1954 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante l'avvenuto pagamento di So. 3317, quale prezzo di cessione dell'appezzamento richiesto;

CONSIDERATO che l'area di mq 3317 è stata regolarmente consegnata all'Hagi Mahmud Farah Husein, come risulta dal verbale di consegna redatto dall'Ispettorato Lavori Pubblici in data 28 maggio 1954;

VISTO il disciplinare di concessione in data 26 luglio 1954 e il relativo schizzo planimetrico che lo integra:

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la concessione edilizia a favore dell'Hagi Mahmud Farah Husein dell'area demaniale di mq. 3317, sita in Mogadiscio al km. 2,200 della strada Mogadiscio-Afgoi, come delimitata nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato l'atto in data 26 luglio 1954 stipulato fra l'Amministrazione, rappresentata dal Reggente la Direzione Affari Finanziari, e l'Hagi Mahmud Farah Husein che disciplina la concessione predetta. Mogadiscio, li 13 settembre 1954.

L'AMMINISTRATORE

Martino

VISTO e registrato, Reg. n. 4, foglio n. 85.

Mogadiscio, 18 settembre 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 119 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, numero 2357;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere in Baidoa all'apertura di un Collegio per studenti, allo scopo di favorire la formazione culturale e morale dei giovani;

SENTITO il Consiglio Centrale Scolastico;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Baidoa un Collegio-Convitto riservato agli studenti che seguono i corsi scolastici nelle scuole di Baidoa.

Art. 2.

La retta mensile di mantenimento nel Collegio è stabilita in So. 40 e comprende il vitto, l'alloggio, il vestiario, e la normale vigilanza sanitaria. Inoltre all'atto dell'iscrizione dovranno essere versati una quota di So. 40 per contributo spese di guardaroba, cancelleria, materiali sportivi, etc. e un deposito cauzionale di So. 20 restituibile alla fine dell'anno scolastico.

Art. 3.

Ogni anno potranno essere concesse borse di studio, per l'ammissione nel Collegio con pagamento di mezza retta. Le condizioni di concessione di tali borse di studio saranno indicate con apposito bando.

Art. 4.

Possono essere ammessi al Collegio alunni di età non inferiore agli anni 8 e non superiore ai 15 anni.

Art. 5.

Le domande per l'ammissione al Collegio dovranno essere redatte in carta bollata da So. 0,80. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) titolo di studio;
- b) certificato medico comprovante che l'alunno è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie contagiose;
- c) un atto, firmato dinanzi al Qadi competente e vistato dal Capo Distretto, con il quale i genitori dell'aspirante, o chi ne fa le veci, si impegnano a versare la quota mensile per tutta la durata dell'anno scolastico.

Art. 6.

Le domande di ammissione al Collegio dovranno essere presentate al Capo del Distretto di residenza, il quale provvederà ad apporre in calce ad ogni domanda informazioni sulla condotta dello studente e dei suoi famigliari e sulle possibilità economiche della famiglia, ed a confermare le generalità dell'alunno

Art. 7.

Il direttore del Collegio è nominato dall'Amministratore ed è responsabile dell'andamento generale, dell'ordine, della disciplina e dell'igiene del Collegio stesso, alle dipendenze del Direttore Didattico Regionale dell'Alto Giuba.

Art. 8.

Gli allievi la cui permanenza in Collegio si dimostrasse inopportuna per motivi disciplinari o di salute potranno esserne allontanati in qualsiasi momento.

Art. 9.

Le spese relative al funzionamento del Collegio graveranno sul Cap.

65 del bilancio delle spese per l'esercizio finanziario 1953-54 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Mogadiscio, li 16 settembre 1954.

L'AMMINISTRATORE

Martino

VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 36.

Mogadiscio, li 2 settembre 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 120 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il decreto 24 febbraio 1954, n. 14, riguardante la nomina di una Commissione consultiva avente il compito di studiare e di predisporre le modifiche, le variazioni e le norme di coordinamento nella materia delle tariffe dei dazi doganali;

VISTO il decreto 31 maggio 1954, n. 57 con il quale il termine di cui all'art. 2 del suddetto decreto n. 14 è stato prorogato al 31 agosto 1954;

VISTA la lettera in data 10 settembre 1954, n. 4600 con la quale la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia propone che in sostituzione del suo rappresentante in detta Commissione, Dr. Francesco Monti, da alcuni mesi assente dalla Somalia, sia nominato il sig. Lindo Volpi;

RITENUTO opportuno prorogare ulteriormente il termine dei lavori della Commissione di cui trattasi e nominare un nuovo rappresentante della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura in sostituzione del Dr. Francesco Monti;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 2 del decreto n. 14 in data 24 febbraio 1954 è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1954.

Art. 2.

Il Signor Lindo Volpi è nominato con effetto dal 1° agosto 1954 membro della Commissione consultiva di cui alle premesse, in sostituzione del Dr. Francesco Monti e in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia.

Mogadiscio, li 21 settembre 1954.

L'AMMINISTRATORE

Martino

VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 100.

Mogadiscio, 24 settembre 1954.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Certificato n. 703481.

Omissis

Certifica:

la Società « Portable Industries, INC » con sede in Criveland (USA), il giorno primo settembre 1954, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico — Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « RAMSET » scritta in caratteri stampatello minuscolo inclinato, con la lettera iniziale maiuscola « la e di maggiori dimensioni delle altre ».

Esso viene generalmente stampato direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti. Potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente o da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, su buste, su fatture, o su altre carte di commercio, mediante pubblicità figurata fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere i seguenti prodotti di fabbricazione e commercio della Società « Portable Industries INC. »: cariche di polvere (cartucce esplosive); utensili meccanici per cacciare chiodi, bulloni, aste, viti, rivetti e perni entro o attraverso metallo, calcestruzzo, muratura e simili; chiodi, bulloni, aste, viti, rivetti e perni atti ad essere cacciati a mezzo di utensili meccanici entro o attraverso metallo, calcestruzzo, muratura e simili.

Mogadiscio, li 14 settembre 1954.

Il Capo Ufficio
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis

Autorizza:

Il signor Mohamed Mahiub ad esercitare in Lugh Ferrandi il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso la Residenza di Lugh Ferrandi.

Mogadiscio, li 12 giugno 1954.

Il Capo Ufficio

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis

Autorizza:

Il signor Hagi Mahò Hagi Aves Osman ad esercitare in Mogadiscio il commercio di importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 10 settembre 1954.

Il Capo Ufficio
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis

Autorizza:

La Ditta F.lli Leandro e Giovanni Leandri ad esercitare in Merca il commercio di importazione di macchine agricole, attrezzi agricoli e relativi pezzi di ricambio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso la Residenza di Merca.

Mogadiscio, li 10 settembre 1954.

Il Capo Ufficio
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Autorizza:

Il signor Scerif Machi Bin Said ad esercitare in Merca il commercio di importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso la Residenza di Merca.

Mogadiscio, li 10 settembre 1954.

Il Capo Ufficio

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis

Autorizza:

Il signor Degli Eredi Franco ad esercitare in Mogadiscio il commercio di importazione ed esportazione di macchine agricole e industriali e materiali da costruzione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 10 settembre 1954.

Il Capo Ufficio
G. Carnevali

PARTE SECONDA

S. A. ALI ABDALLA MURGIAN E C. - IN LIQUIDAZIONE

Convocazione di Assemblea

Gli azionisti della S. A. Ali Abdalla Murgian & C. (in liquidazione) con sede in Mogadiscio, sono convocati in Assemblea Straordinaria in Mogadiscio, presso l'Ufficio del Notaio della Somalia, per il giorno 16 ottobre 1954 ore 9 a.m. ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 18. stesso mese ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

— Surroga di Liquidatore.

Possono intervenire gli azionisti possessori di azioni nominative, purchè iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Mogadiscio, 15 settembre 1954.

Il Presidente del Collegio Sindacale
Scek Nur Hussen

AEROSOMALA S.p.A.

Avviso di convocazione

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria per il giorno 21 ottobre 1954, alle ore 16 (sedici), presso la sede sociale in Mogadiscio, via P. Piemonte n. 3, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) Scioglimento della società.
- 2.) Nomina e poteri dei liquidatori.

Mogadiscio, li 16 settembre 1954.

p. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

SOCIETA' « COOPERATIVA AGRICOLA MAREREI »

VILLABRUZZI

Con atto pubblico — mio rogito — n. 12168 in data 4 settembre 1954, si è costituita in Villabruzzo la Società a responsabilità limitata sotto la denominazione « Società Cooperativa Agricola Marerei » fra autoctoni della gente Scigle Urbia, avente per oggetto la sistemazione irrigua e la messa a coltura di una zona di terreno di circa ettari 500 sita in agro Mererei.

L'Atto Costitutivo, registrato a Mogadiscio il giorno 6 settembre 1954 al n. 1110 Atti Pubbl. Vol. 5°, è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo decreto in data 7 settembre 1954.

Mogadiscio, li 8 settembre 1954.

Il Notaio della Somalia
Luigi Ferrara

SOCIETA' « COOPERATIVA AGRICOLA RAHAILE OMAR GUDLE »

VILLABRUZZI

Con atto pubblico — mio rogito — n. 12169 in data 4 settembre 1954, si è costituita in Villabruzzo la Società « Cooperativa Agricola Rahaile Omar Gudle » a responsabilità limitata, fra Autoctoni Somali, avente per oggetto la sistemazione irrigua e la messa a coltura di una zona di terreno di circa 500 ettari, sita in agro di Rahaile.

L'Atto Costitutivo, registrato a Mogadiscio il giorno 6 settembre 1954 al n. 1112 Atti Pubbl. Vol. 5°, è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo decreto in data 7 settembre 1954.

Mogadiscio, li 8 settembre 1954.

Il Notaio della Somalia
Luigi Ferrara

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA « UNITI MIGLIORE »

VILLABRUZZI

Con atto pubblico — mio rogito — n. 12170 di repert. in data 4 settembre 1954, registrato a Mogadiscio il successivo giorno 6 al n. 1111 Atti Pubblici Vol. 5° — si è costituita in Villabruzzo la Società a responsabilità limitata sotto la denominazione « Società Cooperativa Agricola Uniti Migliore » fra Autoctoni della gente Rer Issa, avente per oggetto la sistemazione irrigua e la messa a coltura di una zona di terreno di circa Ettari 500, sita in Agro di Dagahò.

L'Atto Costitutivo è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con Suo Decreto in data 7 settembre 1954.

Mogadiscio 8 settembre 1954.

Il Notaio della Somalia
Luigi Ferrara

CIOFFI MONTANARI & C. - Società a r.l.

MOGADISCIO

Il giorno 1° settembre 1954 si è costituita in Mogadiscio la Società a r.l. « Cioffi-Montanari & Co. » avente per oggetto tutte le operazioni riguardanti il commercio in generale, importazione, esportazione, compravendita all'ingrosso e al dettaglio, rappresentanze, depositi in conto proprio e per conto di terzi, nonchè l'esercizio di industria per la preparazione di genere alimentari, di liquori, vini, sciroppi, aperitivi ed affini. Fabbrica di detersivi ed affini.

Amministratore Unico della Società il Dr. Giovanni Kauten.

Capitale Sociale So. 402.000,— suddiviso in quote da So. 1.000 ciascuna.

La Società ha la durata di anni 5, e cioè fino a tutto il 31 agosto 1959, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

L'Atto Costitutivo è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con Suo Decreto in data 8-9-1954.

Il Notaio della Somalia
Luigi Ferrara

SOC. ANON. COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI (ACCA)

Il giorno 2 settembre 1954 si è riunita nella sede Sociale in Afgoi l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria della intestata Società ed ha proceduto — nella parte Straordinaria — alla revisione per aggiornamento dello Statuto Sociale.

Il relativo Verbale n. 12159, registrato a Mogadiscio il successivo giorno 10 al n. 1121 Atti Pubblici Vol. 5°, è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con Suo Decreto in data 15 settembre 1954.

Mogadiscio 15 settembre 1954.

Il Notaio della Somalia
Luigi Ferrara

SOC. AN. COOPERAT. AUTOTRASPORTATORI ITALO-SOMALI

S.A.C.A.I.S.

Estratto del verbale dell'Assemblea generale ordinaria

SI RENDE NOTO

che in data 31 luglio 1954 l'Assemblea Generale ordinaria dei Soci riunita nella sede sociale ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) approvazione del Bilancio dell'esercizio Sociale chiuso al 30 giugno 1954 nelle seguenti risultanze:

<i>Attivo</i>	3.742,40
<i>Passivo</i>	3.742,40

b) rinnovo del mandato agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.

Mogadiscio, 28 agosto 1954.

p.p. Il Consiglio di Amministrazione
Rag. P.Biora

IMPRESA COSTRUZIONI ING. G. FERRARA - In liquidazione
SEDE IN MOGADISCIO

Gli Azionisti della Società si sono riuniti in Assemblea Ordinaria in Roma, Via M. Adelaide, il giorno 28 giugno 1954 ed hanno approvato il bilancio al 31 dicembre 1952 e 1953, recante i seguenti risultati:

<i>Spese ed oneri</i>	Lit. 546.544,20
<i>Proventi</i>	L. 66.240,00
<i>Perdita</i>	Lit. 480.304,20

p. Il Liquidatore
Luigi Massimini

L.I.P.A.S. - Soc. per Az.
LAVORAZIONE INDUSTRIALE PRODOTTI AGRICOLI SOMALIA

Estratto verbale Assemblea

Si rende noto che nell'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della Società per azioni L.I.P.A.S. tenutasi a Merca il 24 Giugno 1954 sono stati approvati il Bilancio ed il Conto perdite e profitti al 31 Dicembre 1953 che si chiudono con le seguenti risultanze:

<i>Attivo</i>	So. 689.191,55
<i>Passivo</i>	So. 689.191,55

Il Consiglio di Amministrazione

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Estratto di sentenza dichiarativa di fallimento

Con sentenza 31 agosto 1954 il Sig. Giudice della Somalia ha dichiarato, su istanza del Pubblico Ministero, il fallimento di Traversi Francesco di Gaetano, unico proprietario e titolare della ditta DELMAR già corrente in Mogadiscio; ha nominato Giudice Delegato il Dott. Domenico Raspini e Curatore il rag. Guido Guarino; ha assegnato ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine di giorni 30 dalla data di...

il giorno 19 ottobre 1954 ore 9, nell'Ufficio del Giudice della Somalia in Mogadiscio, per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

Mogadiscio, 31 agosto 1954.

Il Cancelliere Dirigente
Luigi Arredi

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Ammortamento di polizza di di carico

Con suo decreto del 9 settembre 1954, il sig. Giudice della Somalia ha dichiarato l'ammortamento della polizza di carico n. 41 Aden-Mogadiscio, rilasciata il 29 dicembre 1953 dalla ditta Chhaganlal Shamji Virani(Aden) Ltd. in persona del procuratore Rasik L. Kamdar, portante la seguente merce, destinata a Damodar Tribhovan Shah di Mogadiscio:

Sharda M.D.S.O. n. 1 pkg. Indian Cotton Coloured Sweaters of Belgam Patta; 75 pieces of Indian Artificial Rumals; autorizzando il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale A.F.I.S. purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

Mogadiscio, 13 settembre 1954.

Il Cancelliere Dirigente
Luigi Arredi

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Avviso di istanza di vendita di immobile

Il Sottoscritto Cancelliere, ai sensi dell'art. 490 C.P.C. rende noto: Il Comm. Capone Gino, in seguito a precetto rimasto senza esito per il pagamento di So. 21.883,80 ed accessori, ha fatto intimare al sig. Hagi Mohamed Sckekei Abacarò, pignoramento sul di lui immobile sito in Mogadiscio e cioè:

1) Immobile sito in Mogadiscio Via Ruspoli ang. Via Alfieri, segnato col n. 44, costruito su un appezzamento di terreno di circa mq. 350, di cui mq. 240 sono occupati dalla costruzione ed il rimanente adibito ad accesso e piccolo cortile.

Lo stabile in oggetto confina verso nord con casa pure di proprietà del sig. Hagi Mohamed Cckekei Abacarò; ad este con proprietà Sckekei Abatiò; verso sud e verso ovest con pubbliche vie. L'immobile tutto in muratura è costituito da un piano a terra e da un primo e secondo piano.

2) Immobile in comproprietà tra Hagi Mohamed Sckekei Abacarò

ti coerenze: nord e est con proprietà Hagi Mohamed Hussen; sud sito pubblico, ovest scala e passaggio comune con la casa di proprietà dei fratelli Abdulcadir Mohiddin e Hagi Mohamed Mohiddin.

Tale pignoramento è stato trascritto alla Conservatoria delle Ipoteche di Mogadiscio il 15 aprile 1954 al n. 28-VI Reg. Trascrizioni.

In seguito ad istanza di vendita di detti immobili, il Giudice dell'esecuzione dott. Domenico Raspini, ha fissato con suo decreto in data 26 agosto 1954 l'udienza del 15 ottobre 1954 ore 10, dinanzi a sè per l'audizione delle parti e dei creditori; ed ha nominato l'ing. Giuseppe Favilla esperto per la determinazione del valore degli immobili.

Mogadiscio, 28 agosto 1954.

Il Cancelliere Dirigente
Luigi Arredi

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Estratto di decreto di chiusura di fallimento

Con decreto in data 13 settembre 1954 il sig. Giudice della Somalia ha dichiarato la chiusura del fallimento di Vaccari Giuseppe per avvenuta ripartizione finale dell'attivo.

Mogadiscio, 22 settembre 1954.

IL CANCELLIERE
Arredi

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Avviso di vendita all'incanto di immobile

Il Giudice dell'Esecuzione dott. Domenico Raspini, con ordinanza 20 agosto 1954, ha disposto la vendita al pubblico incanto del seguente immobile pignorato ad istanza di Montanari Nazareno e di proprietà di De Vita Ugolina ved. Cecchi.

In Mogadiscio, all'angolo nord-est, del quartiere Amaruini, appezzamento di terreno di mq. 1370, sul quale è costruito un fabbricato, targato E. III.140, della superficie di mq. 448 adibito a bar-ristorante e civile abitazione, ed alcune dipendenze della superficie di mq. 167 ad uso magazzini, cucina, legnaia ecc. il tutto avente i seguenti confini: a nord con terreno demaniale, a sud con fabbricati di proprietà di Francesco Cantamessa, Mohamed Amin, Sceik Abukar Amin, Mohamed Dere Nur e Galtuma Hagi Abucar, ad est con muro delimitante il cortile di proprietà Francesco Cantamessa, ad ovest con fabbricati di proprietà eredi Abu Mussahad-Laluir, intendendosi compreso il vicolo prospiciente presumibilmente già di proprietà del sig. Oreste Del Giudice.

Ha fissato per l'incanto l'udienza del 22 ottobre 1954 ore 10, davanti

Le condizioni dell'incanto sono le seguenti:

1) L'immobile sarà posto all'incanto in un sol lotto al prezzo di So. 64.300, determinato dall'esperto Geom. Seccia.

2) Ogni offerente all'incanto dovrà prestare cauzione che si determina nella somma di So. 10.000, da depositarsi nella Cancelleria entro le ore 12 del giorno precedente all'incanto, e dovrà pure depositare in Cancelleria entro lo stesso termine l'ammontare approssimativo delle spese di aggiudicazione in So. 4.000.

3) Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a So. 100;

4) L'aggiudicatario, entro il termine di giorni trenta dall'aggiudicazione, dovrà depositare il prezzo dell'immobile, dedotta la cauzione già prestata, in un libretto di deposito giudiziario vincolato al giudice dell'esecuzione.

Mogadiscio 1 settembre 1954.

Il Cancelliere Dirigente
Luigi Arredi

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Avviso di decreto di chiusura di fallimento

Con decreto del sig. Giudice della Somalia in data 20 agosto 1954, è stata dichiarata la chiusura del fallimento di Pompetti Giovanni Filippo fu Pietro per ripartizione finale dell'attivo.

Il Cancelliere Dirigente
Luigi Arredi

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

AVVISO

Con decreto del Giudice Regionale del Benadir in data 28 settembre 1954 è stata dichiarata giacente l'eredità del defunto Armuzzi Dino fu Giovanni, deceduto a Mogadiscio il 27 u.s.

Curatore è stato nominato il Sig. Avv. Michele Rossaro, residente a Mogadiscio.

Mogadiscio, li 29 settembre 1954.

IL CANCELLIERE
G. Di Vito

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

AVVISO

La curatela di Del Rio Galileo è stata chiusa in data odierna per accettazione dell'eredità da parte degli eredi. Il curatore ha cessato dall'incarico.

Mogadiscio, li 27 settembre 1954.

IL CANCELLIERE

S.A.C.A. - SOCIETA' AZIONARIA CONCESSIONARI AGRICOLI
Avviso di convocazione d'Assemblea

Il giorno 4 novembre 1954 (giovedì) alle ore 8,30 in prima convocazione ed il giorno 7 novembre 1954 (domenica) alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede sociale in Vittorio d'Africa, è indetta l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci della S.A.C.A. - Società Azionaria Concessionari Agricoli, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1.) Relazione del Consiglio d'Amministrazione.
- 2.) Relazione del Collegio dei Sindaci.
- 3.) Approvazione del bilancio esercizio 1953-'54 chiuso al 30-6-1954.
- 4.) Nomina del Collegio Sindacale.
- 5.) Proposta corresponsione forfetaria imposta sul reddito.

N. B. — Le procure e le deleghe dovranno essere presentate alla Segreteria della Società entro il giorno 30 ottobre 1954.

Il Presidente
A. Falcone

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 28 giugno 1954 l'Hagi Mohamed Hagi Abati ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 614 sito in Mogadiscio, Via Roma (prolungamento) descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso questa Direzione.

Si accordano quindici giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

Il Direttore Reggente
Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 2 settembre 1954, il Vicariato Apostolico di Mogadiscio ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2.400 sito in Galcaio, nella Regione del Mudugh, descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso il Distretto di Galcaio e presso questa Direzione.

Si accordano quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.